

Roma, 6 maggio 2016

Prot. n. 2070/2016/F/er

Spett.le
Ministero della Salute – Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari
Via Giorgio Ribotta, 5

00144 - R O M A

E p.c.

Spett.le
MIPAAF - Direzione generale dello sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20

00187 - R O M A

Spett.le
Centro di referenza nazionale per il benessere
animale – Responsabile
c/o IZSLER "Bruno Ubertini"
Via Bianchi, 9

25124 - B R E S C I A

Via e-mail: sanita.animale@sanita.it
s.borrello@sanita.it
disr.direttore@politicheagricole.it
disr.segreteria@politicheagricole.it
info@izsler.it
guerino.lombardi@izsler.it

Oggetto: Eutanasia degli equidi

La scrivente Federazione è stata raggiunta da segnalazioni in merito alle difficoltà operative in cui si trovano i Medici Veterinari impegnati sul territorio a vario titolo, in caso di necessità, a dover effettuare l'eutanasia per animali della specie equina.

La materia è regolamentata da diversi impianti normativi che di seguito si citano.

a) Regolamento (CE) 1099 del Consiglio del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento che, nel definire l'abbattimento come "qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale", comprende l'eutanasia, ma che, all'art. 1, nel definire i campi di non applicazione, elenca tra le varie voci anche quella dell'abbattimento "durante eventi culturali o sportivi", condizione questa che riguarda spesso gli equidi.

b) Codice Penale che consente l'abbattimento in caso di pericolo imminente o di un danno giuridicamente apprezzabile.

c) Regolamento 1/2005/CE sul trasporto laddove prevede l'abbattimento in caso di "Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia".

d) La normativa sul medicinale veterinario, D. Lgs. 193/06 che nel consentire la registrazione di eutanasi per animali diversi da quelli d'affezione con il prodotto EUTAVET (vedi allegato) ne consente l'abbattimento nel rispetto dell'AIC.

e) Il Codice Deontologico dei medici veterinari che all'articolo 34 "Eutanasia – L'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente Medico Veterinario, rientra nell'etica professionale del Medico Veterinario può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile."

Nessuno di questi impianti normativi tuttavia descrive le modalità di esecuzione dell'abbattimento degli equidi al di fuori dei macelli, anche con modalità eutanasiche. Se questa impostazione si rivela rispettosa della professionalità medico veterinaria, nondimeno auspichiamo di poter disporre di linee guida.

Ad oggi sono disponibili:

- le Linee guida del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali dell'IZSLER, Brescia "*Metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina*"

- il "*Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi*" dell'ex Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La disamina di questi documenti evidenzia come sia necessaria oggi una loro revisione.

Il "Codice per la Tutela e la Gestione degli Equidi" molto più conosciuto in particolare da perone che seguono eventi in cui gli equidi sono utilizzati a fini ludico sportivi, recita: "5. *Eutanasia - L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi*". Tale affermazione, se di grande efficacia mediatica, non tiene tuttavia conto di tutta una casistica in cui tale procedura non è né possibile né raccomandabile.

Le linee guida del Centro di referenza nelle loro premesse tengono conto di una molteplicità di fattori da cui non può prescindere un medico veterinario; nelle “Considerazioni generali” si legge come siano da valutare anche “l’incolumità degli operatori, una morte rapida e senza dolore, l’assenza di sofferenza e di stress anche nei momenti che precedono l’eutanasia, la contenzione dell’animale, la contingenza, la presenza o meno di impatto mediatico, di persone sensibili, di possibilità di rimozione della carcassa”.

Visto quanto sopra questa Federazione chiede che il Codice, alla voce Eutanasia sia modificato come segue:


5. Eutanasia

L’eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario ~~in base al protocollo internazionale che prevede l’anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasiaco~~ **nel rispetto del Codice deontologico e preso atto delle Linee guida del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali dell’IZSLER, Brescia “Metodi e procedure operative per l’eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina”**

E chiede inoltre che la sessione cavalli delle linee guida del Centro di referenza venga rivista, particolarmente per le casistiche riferite ad eventi ludico sportivi, acquisendo le competenze di medici veterinari esperti.

Così riassunte e proposte le nostre considerazioni, nel ringraziare per l’attenzione, e restando a disposizione per quanto altro possa occorrere, auspichiamo ogni collaborazione e porgiamo un cordiale saluto.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato